

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 299  
a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Livi, Borroni, Ausili, Putzu, Assenti e Battistoni

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 17  
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13  
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale è finalizzata ad assicurare la costituzione, presso la Giunta regionale, di una Consulta regionale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, superando alcuni problemi applicativi posti dalla vigente normativa regionale contenuta nell'articolo 8 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”).

La Consulta, infatti, costituisce uno strumento importante per dare voce a soggetti che hanno un ruolo essenziale nel funzionamento del servizio sanitario.

La proposta contiene due articoli.

L'articolo 1 ridefinisce la composizione della Consulta, assicurando la rappresentanza di tutte le professioni sanitarie. Dispone, in particolare che fanno parte della Consulta undici membri, di cui cinque designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali, due designati dall'Ordine regionale della professione di ostetrica e quattro designati dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Demanda, poi, alla Giunta regionale il compito di definire le specifiche modalità di costituzione, sentita la competente commissione assembleare permanente.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in quanto all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento interno)

**Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria**

<p><b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</b></p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge non dispone l'erogazione di risorse finanziarie e non disciplina attività che comportano nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.</p> <p>Agli adempimenti organizzativi previsti a carico della Giunta regionale si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di sanità, con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
---	---